



SCHEMA DI

PATTO DI COLLABORAZIONE TRA LA CITTA' DI TORINO E L'ASSOCIAZIONE

NAZIONALE ALPINI (ANA) – SEZIONE DI TORINO, PER LA CURA, LA

GESTIONE CONDIVISA E LA RIGENERAZIONE DEL PARCO DELLA

RIMEMBRANZA E DELL'IMMOBILE EX-CASA DEL CUSTODE DEL PARCO

PREMESSO CHE:

- L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 01778/070 dell'11 Gennaio 2016 ha approvato il Regolamento n. 375 sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (di seguito: Regolamento 375);
- Con Determinazione del Segretario Generale n. 169 del 6 ottobre 2017, n. mecc. 2017 44037/002 è stato istituito il Gruppo di Lavoro, previsto dall'art. 7 comma 2 del Regolamento 375;
- Il Parco della Rimembranza, sito nel territorio comunale collinare, è un luogo molto apprezzato dalla cittadinanza torinese e di elevato valore storico e simbolico, per la presenza di migliaia di targhe commemorative, poste su pali di legno e distribuite lungo i viali del parco, a memoria dei caduti della Grande Guerra, nonché per la sua struttura originariamente voluta come Arboretum, ossia raccolta di alberi provenienti da varie nazioni del mondo; un luogo piacevole per passeggiare, imparare e ricordare.
- Con e-mail dell'8 febbraio 2018 all'Assessorato Ambiente e Verde, conservata agli atti, l'Associazione Nazionale Alpini (ANA) – sezione di Torino, con sede in via Balangero 17, 10149, TORINO, C.F. 97561280013 e P.IVA 08875770011, ha presentato il progetto "*Il parco della Rimembranza della Città di Torino, il volontariato alpino e una proposta per il*

2018", che prevedeva di realizzare in tale anno, in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, una mostra/punto di documentazione e informazione, per ricordare quanto avvenuto in quegli anni di guerra, nell'immobile situato nei pressi dell'ingresso superiore al parco della Rimembranza (in seguito: Parco), in strada della Vetta della Maddalena 174, di un piano fuori terra e uno seminterrato, in precedenza adibito ad alloggio di custodia del Parco e attualmente inutilizzato; la proposta prevedeva, sempre per il 2018, anche la realizzazione nei medesimi locali di un punto di presidio di Protezione Civile a tutela del parco e dei visitatori, nonché l'utilizzo dei locali del seminterrato per ricovero di attrezzi e materiali e per lavori di officina inerenti la manutenzione del Parco e in particolare dei manufatti commemorativi ivi presenti;

- Con e-mail del 21 febbraio 2018 la proposta è stata riformulata e ripresentata, ampliata, all'Assessorato con il titolo "*Il parco della Rimembranza della Città di Torino, il volontariato alpino e una proposta di collaborazione*", al fine di diventare proposta di Patto di Collaborazione, ai sensi del Regolamento 375;
- Nelle more della stipula di un Patto di Collaborazione, avendo l'Assessorato alla Cultura riconosciuto all'attività di conservazione della memoria degli avvenimenti della Grande Guerra, come da progetto presentato dall'ANA, "un rilievo culturale e storico", con Determinazione Dirigenziale dell'Area Patrimonio n. 372, mecc. 2018-42963/31, approvata il 19 giugno 2018, lo stabile di cui sopra è stato messo a disposizione dell'ANA, per 6 mesi, con rapporto di concessione temporanea ai sensi della D.G.C. 27 maggio 2008, n. mecc. 2008 03025/008, che ha approvato la disciplina degli utilizzi temporanei aventi finalità di interesse generale di locali di proprietà comunale;
- Con la sottoscrizione di un disciplinare da parte dell'ANA che ha regolamentato i rapporti relativi a tale utilizzo temporaneo, in data 15 giugno 2018 i locali sono stati consegnati per l'utilizzo provvisorio e interinale per il periodo dal 19 giugno al 18 dicembre 2018 ed è stata allestita la mostra; con Determinazione Dirigenziale n. 821 del 19 dicembre 2018, n. mecc. 201845953/131, tale assegnazione temporanea è stata prorogata fino al 18 marzo 2019.

- Nel frattempo, si è dato avvio alla procedura prevista dal Regolamento 375, e in particolare dall'art. 10 "*Proposte di collaborazione presentate dai cittadini attivi*", che prevede la presentazione della proposta di collaborazione al Gruppo di lavoro istituito ai sensi dell'art. 7 comma 2, lo svolgimento di una pre-istruttoria, l'individuazione dell'ufficio competente e la predisposizione da parte del Dirigente competente, verificata la fattibilità tecnica, degli atti necessari.
- A seguito di incontri tenutisi tra l'ANA e la Città, la proposta è stata aggiornata e prevede la continuazione nella sua pienezza del progetto già realizzato nel periodo precedente, tramite la concessione temporanea dei locali da parte della Città, dando continuità e rilievo ad un percorso di partecipazione e di cittadinanza attiva mediante la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione del bene comune costituito dal Parco della Rimembranza e in particolare dall'immobile ex-casa del Custode.
- Sono stati verificati il rispetto del Regolamento 375 e la fattibilità tecnica della proposta.
- Con Deliberazione n. mecc. del la Giunta comunale ha provveduto ad approvare la proposta dell'ANA e lo schema del presente atto; Con Determinazione Dirigenziale n. mecc. del si è provveduto alla pubblicazione, fino al, della delibera succitata e del suo allegato Patto di Collaborazione, come previsto dall'art. 10 del Regolamento 375, dando la possibilità a tutti i soggetti interessati, di presentare osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

TRA

La Città di Torino, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1, nella persona dell'arch. Sabino Palermo, Dirigente dell'Area Verde della Direzione Ambiente, Verde e Protezione civile, [REDACTED] (RT) il 13 aprile 1999, il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto dall'art. 27 comma 2 del vigente Regolamento per la Disciplina dei contratti della Città di Torino (in seguito: Città);

E

L'Associazione Nazionale Alpini – sezione di Torino, con sede in via Balangero 17, 10149, TORINO, C.F. 97561280013 e P.IVA 08875770011, nella persona del sig. Guido Vercellino, [REDACTED], il quale interviene non in proprio, ma quale presidente del suddetto Ente (in seguito: ANA, o Proponenti);
entrambe di seguito individuate congiuntamente anche come "le Parti" e singolarmente come la "Parte";

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione del bene comune costituito dal Parco della Rimembranza (Parco) e in particolare dall'immobile ex-casa del custode del Parco, sito in strada della Vetta Maddalena 174 (come da planimetrie allegato A), per il periodo indicato al successivo art. 7; tale stabile, attualmente inutilizzato anche a seguito della richiesta da parte dell'ASL di non prevedervi usi residenziali a causa delle onde magnetiche quotidiane emanate dai ripetitori presenti a poca distanza, è costituito da un piano fuori terra e uno seminterrato, nonché da uno spazio aperto circostante, delimitato da una recinzione.
3. Ferma restando la destinazione a uso pubblico del Parco e dell'immobile, che rimane nel possesso della Città, gli obiettivi del presente accordo sono:
 - Valorizzare il patrimonio storico, ambientale e culturale del Parco;
 - Superare, almeno in via temporanea, la condizione di abbandono dell'immobile ex casa del Custode, con i conseguenti costi e svalutazioni derivanti dall'ammaloramento dello stesso, nonché con i rischi (patrimoniali ed economici) di un'abusiva occupazione dello stabile, arrivando gradualmente ad un'apertura quotidiana, per lo meno nei giorni festivi e pre-festivi e nel periodo primaverile-estivo, ossia quelli di maggiore affluenza;
 - Offrire servizi e spazi alla cittadinanza e ai visitatori del Parco;

- Accrescere l'attenzione della cittadinanza e dei turisti per il Parco, la sua storia e il suo verde;
 - Migliorare la manutenzione delle targhe commemorative presenti nel Parco, favorendone la conoscenza e l'individuazione;
 - Incoraggiare il volontariato per la cura delle aree verdi;
 - Realizzare un punto di presidio per la sicurezza del Parco, che presenta notevoli fragilità ambientali, e dei suoi visitatori.
4. Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 6, comma 1, del Regolamento 375, sono:
- La realizzazione, in continuità con quanto già realizzato nel corso del 2018 e citato in premessa, nei locali dell'ex casa del custode del Parco, di un punto permanente di informazione e formazione (per visitatori del parco e scolaresche) sul Parco, sulla Grande Guerra e sull'Arboretum Taurinense;
 - il proseguimento dell'attività di volontariato per la manutenzione dei pali e delle targhe dei Caduti, con la possibilità di stoccare nel seminterrato dei locali dell'ex casa del custode i materiali e le attrezzature necessarie;
 - la realizzazione, a cura dell'ANA, in continuità con il passato, della manifestazione commemorativa dei Caduti (già consolidata) il 3 novembre di ogni anno, nel parco della Rimembranza, piazzale Timavo;
 - la progettazione e posa sulla sommità del Colle della Maddalena, nel piazzale del Faro della Vittoria, di una tavola di orientamento sul panorama della Città e delle Alpi;
 - la progettazione e realizzazione di altre attività e azioni di tipo promozionale, divulgativo, ambientale e sociale, per migliorare la conoscenza e la fruizione del Parco e favorire il volontariato.

Art. 2 - RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca,

pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.

2. All'ANA è consentito l'utilizzo dei locali dell'ex casa del custode del Parco, costituito da un piano fuori terra e uno seminterrato, nonché da uno spazio aperto circostante, delimitato da una recinzione;
3. L'ANA si impegna a valorizzare e mantenere nelle migliori condizioni di manutenzione e con la massima diligenza l'immobile ex casa del custode, eseguendo le attività concordate, in conformità al progetto individuato. L'ANA provvederà volontariamente a tutta la manodopera necessaria per rendere utilizzabili i locali per le varie attività, eventualmente d'intesa con altre associazioni che si vorranno proporre per collaborazioni;
4. L'ANA per la corretta esecuzione delle attività previste, si impegna a:
 - condividere la propria esperienza relativa alla gestione condivisa di un bene comune con altri soggetti, in particolare con le altre associazioni che si occupano della promozione della cultura storica locale e con quelle che si occupano della cura e promozione del verde pubblico;
 - Garantire l'accesso alla struttura a tutte le utenti e gli utenti che lo desiderino, purché i soggetti e le attività siano compatibili con la destinazione della struttura, con il progetto e con la Legge;
 - Garantire la massima collaborazione a tutti i soggetti organizzati e non che intendano collaborare alla gestione, alla conduzione e alla realizzazione di attività all'interno dello spazio, assumendo un ruolo di coordinamento dell'eventuale rete di realtà formali e informali e di cittadine e cittadini;
 - Garantire a IREN e ai suoi appaltatori autorizzati l'accesso ai locali del seminterrato dove è collocato il quadro elettrico relativo all'illuminazione del Parco e all'alimentazione elettrica del Faro della Vittoria;
 - Garantire, qualora necessario, l'utilizzo da parte della Città e dei suoi appaltatori delle aree retrostanti la ex casa del custode per usi legati alla manutenzione e ai lavori nel Parco (es stoccaggio materiali e ricovero attrezzi di cantiere, ecc.) .

- Presentare annualmente alla Città (Servizio Verde Pubblico) un report particolareggiato delle attività svolte, delle criticità e degli obiettivi a breve termine.
5. Allo scopo di promuovere il buon esito del Patto, la Città collabora secondo le seguenti modalità:
- Partecipa agli incontri periodici di monitoraggio come previsto dal successivo comma 7;
 - Garantisce le forme di sostegno di cui al successivo articolo 3;
 - Agevola l'iter amministrativo che fosse necessario per l'espletamento delle attività previste;
 - Propone e agevola la costruzione di sinergie tra le attività realizzate nell'ambito del presente Patto presso il parco e l'immobile ex casa del custode e altri progetti o altre azioni della Città o della Circostrizione relative al territorio del Parco o, in generale, relative all'ambito delle politiche sul verde pubblico;
 - Per quanto concerne le manutenzioni, dato atto che la Città ha di recente provveduto al rifacimento del tetto dell'immobile, si ritiene di assumere unicamente la manutenzione straordinaria del bene, la quale è già oggi in capo alla Città, mentre si ritiene di attribuire all'ANA le spese relative alla manutenzione ordinaria, in quanto connessa all'uso dell'immobile e alla conduzione del centro.
6. Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del presente Patto;
7. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. j) del Regolamento 375, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi di incontri periodici di monitoraggio, con la partecipazione dell'ANA e del Direttore della Divisione Ambiente, Verde e Protezione civile della Città (o sua/o delegata/o): si tengono su richiesta dell'ANA o della Città, non meno di 2 volte l'anno, anche in via telematica (scambio di e-mail), possono coinvolgere altri Servizi o appaltatori della Città e hanno funzione di verifica dell'andamento delle attività, risoluzione di eventuali problematiche, nonché di presentazione da parte dell'ANA del report di cui al precedente comma 4.

8. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dall'ANA e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento 375.

Art. 3 - FORME DI SOSTEGNO

1. Per facilitare la più piena esecuzione del presente Patto, come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale del (mecc.), la Città prevede le seguenti forme di sostegno:

- Uso a titolo gratuito dell'immobile ex casa del custode e relative pertinenze, come descritto nell'art.1;
- Esenzione dal canone COSAP, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 375 e dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del Regolamento C.O.S.A.P. (n. 257), per le attività svolte nel Parco, nell'ambito del presente Patto, che richiedono l'occupazione di suolo pubblico;
- attribuzione all'Amministrazione, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili, delle spese relative alle seguenti utenze, con verifica annuale:
 - Energia elettrica (fino ad un massimo di Euro 1.000/anno – POD IT001E01977825)
 - Acqua (fino a consumi stimati di 35 mc/anno - utenza della Città col numero 0010036132 e contatore n. 551500082);
- Attribuzione all'Amministrazione delle spese relative alla manutenzione straordinaria, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili;
- Agevolazione all'uso dell'autofinanziamento (articolo 17, Regolamento 375) per reperire fondi da destinare totalmente alle azioni di cura e gestione dell'immobile e delle attività.

Art. 4 - RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio delle attività previste dal presente Patto, i Proponenti sono responsabili dell'osservanza, ove previsto, delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, prevenzione incendi, anche sulla base delle informazioni che saranno fornite dalla Città.

2. Con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, è allegato al presente Patto (allegato B) un "*Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività*" sottoscritto da entrambe le Parti e contenente:
 - a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
 - b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Proponenti;
 - c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.
3. I Proponenti individuano nella persona del Presidente pro-tempore il/la supervisore/a cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel "*Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività*", allegato B al presente Patto. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Proponenti si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.
4. I Proponenti rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio delle attività previste dal Patto.
5. I Proponenti si impegnano a garantire la copertura assicurativa dei/delle propri/e associati/e e si doteranno di una copertura assicurativa per danni che potrebbero occorrere a persone o cose coinvolte nelle attività da essi realizzate e oggetto del presente Patto, nonché di un'adeguata polizza a copertura dei danni derivanti da incendio e da ogni altro evento di danneggiamento dell'immobile ex casa del custode conseguente alle attività oggetto del presente Patto;
6. Ogni danno che l'ANA dovesse subire da terzi, nel corso dell'attuazione del Patto, resterà a suo esclusivo carico. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità.

Art. 5 - INTERVENTI E OPERE SUL BENE

1. L'eventuale realizzazione di interventi e/o di opere deve essere concordata tra le parti ed eseguita nel rispetto delle vigenti normative. Gli interventi e/o le opere possono essere eseguite a spese della Città o dell'ANA.

2. In particolare, è posta in capo all'ANA la verifica della conformità alle leggi vigenti dell'impianto elettrico esistente all'interno dell'ex casa del custode. Inoltre, è posta in capo all'ANA per quanto riguarda l'utenza elettrica, l'installazione di un contatore affiliato (subcontatore) con magnetotermico differenziale, collegato al POD IT001E01977825, al fine di monitorare i consumi elettrici; per quanto riguarda l'allacciamento idrico, l'installazione di un contatore che consenta di monitorare i consumi idrici, collegato a utenza della città col numero 0010036132 e contatore n. 551500082;
3. L'ANA alla scadenza del Patto è tenuta alla rimozione delle opere, salvo che l'Amministrazione decida di tenerle o che tale rimozione arrechi nocimento al bene comune urbano.
4. In ogni caso, le Parti possono stabilire la rimozione o il mantenimento delle opere al momento dell'accordo sulla loro realizzazione.
5. Le acquisizioni delle opere e degli interventi da parte della Città sono sempre a titolo gratuito.

Art. 6 - PUBBLICITA' DEL PATTO

1. Il presente Patto sarà pubblicato sul sito internet ufficiale della Città al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

Art. 7 - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

1. Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'art. 20, comma 3, del Regolamento 375, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente Patto sono realizzate in base a quanto previsto dal precedente Articolo 2, commi 4 e 7, ovvero mediante presentazione annuale, o durante gli appositi incontri di monitoraggio – da parte dell'ANA alla Città (Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile) di un report particolareggiato delle attività svolte, delle criticità e degli obiettivi a breve termine.

ART. 8 - DURATA E SCADENZA DEL PATTO

1. Il presente Patto ha durata fino al 31 dicembre 2027, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento 375.

2. All'avvio delle attività viene sottoscritto dalle Parti il "Verbale di coordinamento e cooperazione preliminare allo svolgimento delle attività" contenente la descrizione dello stato dei luoghi.
3. I Proponenti ove abbiano conferito materiali e attrezzature strumentali alle proprie attività hanno diritto di rimuoverle alla fine del Patto, salvo diverso accordo tra le Parti.
4. Alla scadenza del Patto il bene verrà ripreso in carico a tutti gli effetti di legge dalla Città, che redigerà relativo Verbale di riconsegna. Fino alla data della firma del Verbale di riconsegna, i Proponenti hanno l'obbligo di mantenere il bene nello stato medesimo in cui l'hanno ricevuto, salve le previsioni del comma precedente e l'eventuale deterioramento risultante dalle modalità di uso e fruizione previste dal presente Patto.

Art. 9 - CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto di collaborazione è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i Proponenti e/o per soggetti terzi;
 - d. altre reiterate inadempienze di quanto previsto dal presente Patto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga i Proponenti a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10 - RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico, o per il venir meno delle condizioni tecniche o di opportunità che consentono l'operatività del Patto;

2. L'ANA può recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte effettuata con lettera raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata e pubblicata sul sito Internet della Città. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 11 - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

1. Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Regolamento 375.

Art. 12 - SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

2. Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'ANA. Il presente atto non ha natura patrimoniale; pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13 - DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

1. In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento 375, le clausole del presente Patto si interpretano nel senso più favorevole alla possibilità per l'ANA e per la Città di dare corso agli interventi concordati.

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi ai Proponenti e contenuti nel presente Patto saranno oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento 375, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri preposti formalmente incaricati del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per l'Associazione Nazionale Alpini

Sezione di Torino

Il Presidente

Sig. Guido Vercellino

Per la Città di Torino

Il Dirigente

Area Verde

Arch. Sabino Palermo


